

Pag. 1

Contratto Integrativo Azienuale di Lavoro (2007-2010)

B. Braun Carex S.p.A.

L2

H6

Mirandola (MO)  
B. BRAUN CAREX S.p.A.

della



DI LAVORO (2007 - 2010)

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

FILCEM - CGIL FEMCA - CISL ULCEM - UIL

contraparte.

(cinq) nei casi di urgenza, debitamente motivati.

Saranno effettuati incontri periodici tra OO.SS., Direzione Azienuale e RSU per la discussione dei temi di interesse generale con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, ridotti a 5 aziendali da raggiungere.

lavoro, modalità produttive, carichi di lavoro.

La RSU sara' invitata con cadenza almeno semestrale in tema di organizzazione dell'andamento occupazionale.

In particolare tenuto conto dell'autonomia dell'attività imprenditoriale la Società si rende disponibile annualmente ed in concordanza con la consegna del bilancio di esercizio approvato a informare la RSU e le OO.SS. di categorgia in merito all'andamento del fatturato, al bilancio preventivo e consuntivo, all'organico e alle tipologie contrattuali utilizzate, agli investimenti preventivi,

Le parti concordano nella necessità di un rafforzamento delle relazioni industriali che prevedano

RELAZIONI INDUSTRIALI

CAPITOLO I

hanno stipulato il presente CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDUALE DI LAVORO

la Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito denominata per brevità RSU) nelle persone della signora Laura Zucchi assistita dai Sigg.ni Cesare Piganioli della Filicem-Cgil e dal Sig. Carlo Alfonso Preti della Femca-Cisl (assente giustificata la sig.ra Milvia Baravelli)

e, congiuntamente,

La ditta B.BRAUN CAREX S.P.A. con sede legale in Via XXV Luglio, n. 1 nella persona del suo legale rappresentante rag. Alberto Cavicchiali assistito dal Rag. Fausto Nicolini Consultente del lavoro dello Studio Nicolini, di Nicolini Rag. Fausto e Nicolini Dr. Emanuele

Il giorno 29 agosto 2007,



*LB*

*H3*

Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi Interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscono concordemente l'importanza strategica della formazione professionale delle parti, soprattutto quanto riguarda la formazione professionale.

## FORMATO PROFESSIONALE

### CAPITOLO IV

soprattutto.

L'azienda inoltre informerà la R.S.U. nel caso di assunzioni con rapporti di lavoro diversi da quelli

- «evenuale ricorso al lavoro temporaneo;
- «incidenza dei contratti a tempo determinato;
- «incidenza del part time;
- «andamento dell'occupazione complessiva;

verrà chiesta con cadenza annuale:

In merito a quanto sopra ci si attenderà quanto previsto dal sopraccitato comma ed in particolare si

produttivo.

Le parti riconoscono come previsto nel CNL per gli addetti alla industria della gomma e della plastica l'importanza strategica di perseguire nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori la miglior funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo.

## MERCATO DEL LAVORO

### CAPITOLO III

minuziosa nel rispetto della salute dei lavoratori e dell'ambiente in cui operano.

Le problematiche relative all'ambiente di lavoro ponendo in essere ogni intervento atto a migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti informando gli stessi degli interventi per quanto possibile e effettuati. A tal merito si evidenzia che l'azienda su tale versante è stata oggetto di una verificata responsabile per la Sicurezza "RLS" continueranno a valutare come per il passato

La Direzione Aziendale, il Responsabile Del Servizio Prevenzione e Protezione "RSP" e il di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

La Società da sempre ha tenuto nella massima considerazione questo speciale capitolo in quanto l'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono temi di importanza capitale in applicazione

## AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

### CAPITOLO II

Contratto Integrativo Azendale di Lavoro (2007-2010)  
B. Braun Carex S.p.A.

Pag. 4

(salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva).

- per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
- per almeno due settimane continue nel corso del periodo di maturazione;
- goluta:

“Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita alle specifiche categorie (art. 2, c. II D. Lgs. n. 66/2003) il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente ovvero:

Quanto sopra in considerazione che vi sono reparti e servizi che sono aperti tutto l'anno.

Entro il mese di ottobre verrà concordato il piano di ferie invernale.

Entro il mese di aprile verrà concordato il piano di ferie estivo.

Entro il mese di marzo di ogni anno l'azienda comunicherà la durata delle ferie annuali.

## FERIE

### CAPITOLO VI

annualmente lo schema di orario di lavoro estivo.

Tenuto conto delle proprie esigenze organizzative ed operative, l'azienda si riserva di adottare

## ORARIO DI LAVORO

### CAPITOLO V

l'avvenuta formazione.

R.S.U. Ai dipendenti al termine del progetto di formazione verrà rilasciato l'attestato certificante svolgimento saranno oggetto di contrattazione tra l'azienda, le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Nel caso che gli stessi siano effettuati al di fuori del normale orario di lavoro, le modalità di progetti di formazione dovranno essere svolti di norma nel normale orario di lavoro.

delle rappresentanze sindacali.

Saranno progettati corsi di formazione in funzione di questi bisogni, anche con il coinvolgimento necessaria.

In tal senso saranno ricercati i bisogni formativi dei vari settori aziendali accogliendo richieste specifiche dei lavoratori o muovendosi autonomamente per individuare eventuali carenze o realizzazione di una maggiore produttività, redditività e competitività aziendale.

La formazione professionale si rivela inoltre una componente nervosa per il perseguimento della struttura aziendale.

risorse umane ai fini dell'adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzativa della

410

- c) con riduzione dell'orario di lavoro fino a 4 (quattro) ore giornaliere (part - time orizzontale). dipendenti contemporaneamente.

Qualora risultò interamente utilizzato il numero di 5 (cinque) part - time, tenuto conto delle esigenze organizzative di servizio, il rinnovo può essere concesso a non più di n. 2 (due) rinnovabili in base alle esigenze aziendali.

- b) a tempo determinato e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, eventualmente nel predeetto numero complessivo, restano esclusi quelli assunti dall'azienda.  
ferie arretrate, r.o.l. e/o altri permessi individuali.

- a) a non più di n. 5 (cinque) dipendenti che non dispongano, alla data della richiesta, ore di essere concesso:

2) Sempre che le esigenze organizzative di servizio lo consentano, il lavoro part - time può essere concesso:

e b).

L'azienda si impegna a valutare eventuali altre richieste al di fuori di quanto previsto alle lettere a)

- b) altre necessità connesse ai figli, fino al compimento del 15° anno di età.  
a) gravi motivi di salute personali o per assistenza di convivenza con il dipendente;  
lavoro inferiore e, comunque, con priorità ai seguenti casi:  
la richiesta sia motivata dalla oggettiva necessità del dipendente di osservare un orario di

1) La Società si rende altresì disponibile ad esaminare richieste di lavoro part - time, sempre che

## PART TIME CAPITOLO VIII

Salvo quanto previsto dall'art. 35 del vigente C.C.N.L. (Permessi, congedi parenterali ed altre facilitazioni), l'azienda potrà autorizzare P.I.R., compatibilmente alle esigenze lavorative.  
Per quanto concerne il godimento del P.I.R. è necessaria la preventiva richiesta da parte dei lavoratori in conformità al vigente Regolamento (con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso o, in caso di impedimenti oggettivamente giustificati, entro il giorno lavorativo precedente).  
Non si terrà conto dei termini di cui sopra in presenza di cause di forza maggiore.

## PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI (PIR) CAPITOLO VII

*27*

*10/12*

*H3*

assenteismo aziendale AA e ai bienni ivi indicati.

calcolata secondo gli schemi delle tabelle "1/a" o "1/b" allegate, in relazione agli indicati di II) La quota di premio di risultato, da determinare sulla base dell'indice di assenteismo AI, è

- maternia, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria
- mansioni e, in ogni caso, non causati da incuria o negligenza del lavoratore;
- infortuni professionali, sempre che occorsi durante l'espletamento delle proprie malattie professionali;
- c) le ore di assenza per:
- collettiva;
- osse e donazioni simili o per altri permessi non redistribuiti, previsti dalla contrattazione ossero e donazioni simili o per altri permessi non redistribuiti, previsti dalla contrattazione
- b) le ore per permessi e assemblee sindacali, nonché per donazioni di sangue, midollo osseo e ferie, di R.O.L. e di altri permessi individuali;
- i) Dalle ore di assenteismo (OA) sono escluse:

$$\text{OL} = \text{totale delle ore lavorate ordinarie + ore di assenteismo (OA)}$$

$$\text{OA} = \text{ore di assenteismo}$$

dove:

$$\text{AI / AA} = \frac{\text{OL}}{\text{OA}} \times 100$$

della seguente formula:

Gli indici di assenteismo individuale (AI) ed aziendale (AA) sono determinati con l'applicazione

Tenuto conto della specificità dei processi produttivi, che presentano oggettive difficoltà nell'individuare idonei parametri di produttività e qualità che siano chiari, leggibili e raggiungibili, il premio di risultato (art. 25 del CNL) è determinato sulla base dei seguenti due indicatori:  
a) indice di assenteismo individuale ed aziendale  
b) redditività aziendale

## PREMIO DI RISULTATO

### CAPITOLO IX

27  
8H

A titolo puramente esemplificativo, si illustrano le modalità di calcolo della predetta differenza, ovvero dell'incremento della redditività registrata nell'esercizio 2006 rispetto al precedente 2005, assumendo le risultanze effettive dei rispettivi bilanci:	
2005	2006
Value della produzione (A)	33.352.680
Costi della produzione (B)	- 31.870.639
Differenza	1.482.041
■ Rettifica per Ammortamenti	1.246.778
Svalutazioni (tot.B.10)	503.304
Totali Differenza	3.432.114
Totali Premio (diff. x 1,20%)	17.361

La redditività aziendale, da desumere dal bilancio annuale approvato dell'Azienda, corrisponde all'incremento, rispetto al precedente esercizio, della differenza tra il "valore" e i "costi della produzione" (A - B), senza tener conto degli "ammortamenti e svalutazioni" (totale voce B.10).

V) Gli stessi elementi economici di cui al precedente comma IV) sono corrisposti mensilmente a tutta gli avventi diritti, in misura pari alla somma degli importi indicati alle col. b) e c) della predetta tabella 2, a titolo di "acconto del premio di risultato".

In ogni caso, il premio annuo minimo garantito non può essere inferiore all'importo del totale annuo degli elementi economici di cui al citato art. 25 (tab. 2 col. d).

verbaile dell'art. 25 del vigente CNL.  
Per quanto sopra l'Azienda accetta di non applicare la riduzione pro-rata prevista alla predetta nota a verbale, quale condizione di miglior favore per i lavoratori assunti a decorre dal

Le quote di premio sono comprensive dell'imposto totale minimo di € 544,44 previsto per il livello I (tab. 2 col. e), che comprende l'indennità sostitutiva del premio di risultato (tab. 2 col. b) e il contributo da corrispondere "ad personam" (tab. 2 col. c) di cui alla nota a

III) Al fine di garantire la differenziazione tra i vari elementi economici, il premio come sopra determinato è aumentato dell'importo del correttivo annuo come risultante alla col. f della tabella 2 allegata.

*[Handwritten signatures]*

Le parti firmatarie si danno reciprocamente sotto che ogni successiva disposizione introdotta da immediata decadenza della disposizione prevista nel Contratto Integrativo Azendale stesso.

Le partite firmate sono contrattive, da leggi e/o da altre normative, comemente gli accordi previsti nei contratti collettivi, da leggi e/o da altre normative, comemente gli accordi previsti nel presente contratto e che preveda condizioni di miglior lavoro, comprenderà l'automatica ed automatica decadenza della disposizione prevista nel Contratto Integrativo Azendale stesso.

## ALTRÉ DISPOSIZIONI

### CAPITOLO X

Il premio è considerato utile ai fini del T.F.R. fino a concorrenza dell'importo di €. 1.020,00 annuali, eventualmente da rapportare al minor periodo di effettiva prestazione.

Il premio non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali.

Il premio di risultato annuo complessivo, come sopra determinato e al netto degli account mensili, è liquidato unitamente alle competenze retributive del mese successivo a quello di approvazione dell'Assemblea dei Soci del bilancio aziendale.

- E' in ogni caso escluso dagli "aventi diritto" il lavoratore che nell'anno di competenza:
- abbba fatto registrare assenze ingiustificate in conformita' all'art. 51 del vigente CNL;
- abbba subito uno dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 53 e 54 del vigente CNL;
- risulti in costanza di prevviso di licenziamento per mancanze (art. 55 CNL) alla data di corresponsione del premio.

Per gli "aventi diritto" che prestino attività lavorativa part-time gli importi degli account mensili e il saldo annuale del premio di risultato sono rapportati al minor periodo di effettiva prestazione.

Ai fini del riconoscimento del premio di risultato, si considerano "aventi diritto" i dipendenti, ancorché assunti con contratto di lavoro interinale, che al 31/12 di ciascun anno abbiano maturato almeno 12 (dodici) mesi di anzianità continuativa o che alla stessa data del 31/12 non risultino dimissionari.

- a) per il 60,0% da attribuire in misura proporzionale agli indici individuali Al da 0% a 3,00%;
- b) per il 40,0% da attribuire in misura proporzionale agli indici individuali Al da 0% a 4,25%.

VII) La quota complessiva di premio è suddivisa ed attribuita agli aventi diritto come segue:

VI) La quota complessiva di premio riservata alla redditività aziendale è determinata in misura pari all'1,20% del predetto incremento.

R.S.U.

FILCEM-CGIL / FEMCA-CISL

B. BRAUN CAREX S.p.A.



LE PARTI FIRMATARIE

Lettera confermata e sottoscritto in Mirandola, il 29 agosto 2007

di lettera raccomandata.

Alla scadenza il contratto stesso si intende successivamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta da comunicare alle parti firmatarie con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi a mezzo

ha validità fino a tutto il 31 dicembre 2010.

Salvo diversa specifica disposizione, il presente contratto decorre dalla data della sottoscrizione e

## DECORRENZA E DURATA

## CAPITOLO XI

29 agosto 2007

INDICE INDIVIDUALE " AI "	PREMIO
AI da 0,000%	658,00
AI da 1,751%	635,00
AI da 2,501%	617,00
AI da 2,751%	604,00
AI da 3,001%	580,00
AI da 3,251%	574,00
AI da 3,501%	567,00
AI da 3,751%	564,00
AI da 4,001%	546,00
AI da 4,251%	545,00
Oltre 4,500%	544,00

Indice AA superiore al 4,00% per il biennio 2009/2010  
 Indice AA superiore al 4,25% per il biennio 2007/2008

#### TABELLA 1/b ALLEGATO (Cap. IX)

INDICE INDIVIDUALE " AI "	PREMIO
AI da 0,000%	680,00
AI da 1,751%	660,00
AI da 2,501%	640,00
AI da 2,751%	620,00
AI da 3,001%	600,00
AI da 3,251%	590,00
AI da 3,501%	580,00
AI da 3,751%	570,00
AI da 4,001%	560,00
AI da 4,251%	555,00
Oltre 4,500%	544,00

Indice AA fino al 4,00% per il biennio 2009/2010  
 Indice AA fino al 4,25% per il biennio 2007/2008

#### TABELLA 1/a ALLEGATO (Cap. IX)

PREMIO DI PARTECIPAZIONE	
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE (2007-2010)	B. BRAUN CAREX S.p.A.

29 agosto 2007

LIVELLO INDENNITA' SOST. DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE	IMPORTO INCLUSO NELLA QUOTA DI PREMIO (ex premio di produzione) TOTALE ANNUO	RISULTATO ANNUO “AI” “AJ”	(Importi mensili) (Importi mensili) (b + c) x 13 )	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
I	30,00	11,88	544,44	544,44	0,00				
H	33,00	14,17	613,21	544,44	68,77				
G	35,00	15,26	653,38	544,44	108,94				
F	37,00	17,01	702,13	544,44	157,69				
E	39,00	18,33	745,29	544,44	200,85				
D	42,00	20,47	812,11	544,44	267,67				
C	43,00	20,76	828,88	544,44	284,44				
B	44,00	21,05	845,65	544,44	301,21				
A	47,00	24,38	927,94	544,44	383,50				
Q	51,00	27,48	1.020,24	544,44	475,80				

ALLEGATO  
TABELLA 2  
(Cap. IX)

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE (2007-2010)

## PREMIO DI PARTECIPAZIONE

B. BRAUN CAREX S.p.A.

<b>I.N.P.S. - N° 38</b>	
14. SET. 2007	
<b>SEDE DI MODENA</b>	

B.BRAUN CAREX S.p.A.

Tanto dovremmo con l'occasione portogliamo distinti saluti.

Provincia di Modena, con Studio in Via XI Settembre 2001, n. 2 a Mirandola (MO).

Fausto Niccolini, Consulente del Lavoro, iscritto al n. 246 dell'Albo Consulenti del Lavoro della

Si precisa a tal merito che la scrivente ha delegato al deposito sopra menzionato il Rag.

n. 11 pagine, ai fini del deposito previsto dalla L. n. 402/96 e della L. n. 135/97.

C.C.N.L. del settore GOMMA PLASTICA INDUSTRIA stipulato in data 29/08/2007, composto da

In allegato alla presente ci preghiamo moltarre accordo integrativo territoriale / aziendale del

L.E.G.G.E. N. 402/96 E L.E.G.G.E. N. 135/97.

**O G G E T T O : D E P O S I T O C O N T R A T T O I N T E G R A T I V O A Z I E N D A L E A I S E N S I D E L L A**

41100 MODENA

VIA C. COSTA N. 29/31

INAIL

S P E T T . L E

41100 MODENA

VIALE REITER N. 72

INPS

S P E T T . L E

41100 MODENA

PIAZZA CITTADELLA, N. 8/9

SEZIONE POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

S P E T T . L E

Mirandola, 03/09/2007

13 SET. 2007

C.F.: 02067940367

Cod. Ditta: 4408720/54

Posizione Imps: [REDACTED]

B. BRAUN CAREX S.p.A.



PRESO L'INAIL DI MODENA COPIA CONFORME ORIGINALE ALL'INTEGRAZIONE  
 DEL ACCORDO AZIENDALE DELLA DITTA B.BRAUN CAREX S.P.A. CON SEDE IN VIA  
 XXV LUGLIO, N. 11 A MIRANDOLA (MO) STIPULATO IN DATA 29/08/2007 E  
 DEPOSITATO IN DATA 03/09/2007 E COMPOSTO DI N. 11 PAGINE (GIA', DEPOSITATO  
 PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO IN DATA 03/09/2007)  
 A MANI DEL DEPOSITANTE, INSIEME CON COPIA CONFORME DEL CONTRATTO  
 COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE RILASCIATA DALL'INCARICATO DELL'INPS  
 DEPOSITATO, ENTRAMBE REGOLARMENTE TIMBRATE E SOTTOSCRITTE.

#### E' STATA DEPOSITATA

OGGI 03/09/2007 A MEZZO DEL CONSULENTE DEL LAVORO NICOLINI RAG FAUSTO,  
 NATO A MIRANDOLA L'08.09.1944, ISCRITTO AL NUMERO 246 DELLA ALBO DEI  
 CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MODENA, CON STUDIO IN  
 MIRANDOLA (MO), VIA XI SETTEMBRE 2001, N. 2

AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE N. 318/96 COSÌ COME  
 MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSSIONE N. 402/96 E AI SENSI DELL'ART. 2  
 COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE N. 67/97 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI  
 CONVERSIONE N. 135/97

#### VERBALE DI DEPOSITO

